



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 28/33 del 24.6.2011

ATTO D'INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO DEI CREDITI REGIONALI

Ambito di applicazione

Il presente atto d'indirizzo disciplina la concessione di dilazioni di pagamento con riferimento ai crediti regionali di cui al punto 1 della presente deliberazione e si applica laddove non sia in contrasto con la normativa di riferimento per le singole tipologie di entrata.

Articolo 1

Procedura di concessione della rateizzazione

Su richiesta del debitore, la concessione del pagamento rateale è disposta, secondo le modalità previste dai successivi articoli:

- a. dalla Presidenza o dall'Assessorato competente, a fronte dei solleciti bonari eventualmente inviati prima dell'emissione dell'atto idoneo alla formazione del titolo esecutivo;
- b. dalla Direzione generale della Programmazione, a fronte degli atti idonei alla formazione del titolo esecutivo emessi e notificati dalla Presidenza o dall'Assessorato competente. In tal caso, la Presidenza e l'Assessorato trasmettono alla Direzione generale della Programmazione gli elementi necessari per gli adempimenti di competenza.

Sulla richiesta verrà adottato espresso provvedimento di approvazione o diniego e data tempestiva comunicazione al debitore e, nel caso sub b, anche alla Presidenza o all'Assessorato competente.

Articolo 2

Modalità di rateizzazione

Il piano di ammortamento potrà prevedere rate a cadenza mensile o trimestrale, per una durata complessiva che varia in relazione all'importo che deve essere versato, comprensivo di capitale, interessi legali, eventuali sanzioni e interessi moratori, maturati alla data in cui la rateizzazione viene richiesta, con la seguente scansione:

- fino a 5.000,00 Euro, massimo 2 anni;
- tra i 5.000,01 e i 15.000,00 Euro, massimo 4 anni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- tra i 15.000,01 e i 30.000,00 Euro, massimo 6 anni;
- tra i 30.000,01 e i 50.000,00 Euro, massimo 7 anni;
- tra i 50.000,01 e i 100.000,00 Euro, massimo 8 anni;
- tra i 100.000,01 e i 300.000,00 Euro, massimo 10 anni;
- oltre i 300.000,00 Euro, massimo 15 anni.

Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente.

In ogni caso, qualora il debitore sia una persona fisica, l'età del medesimo allo scadere dell'ultima rata non può essere superiore ai 75 anni, salvo che sia prestata fideiussione dal coniuge o da un parente in linea retta in possesso del requisito di età summenzionato; nell'ipotesi in cui il debitore sia una persona giuridica la rateizzazione non può avere durata superiore a 8 anni anche per importi oltre i 100.000 Euro.

Per importi superiori a 30.000 Euro la dilazione è concessa solo qualora il debitore abbia fornito, a garanzia, idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa incondizionata e irrevocabile, rilasciata da banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la rinuncia ad opporre le eccezioni relative al rapporto tra il prestatore della garanzia medesimo e il debitore;
- l'operatività, entro 15 giorni, a prima e semplice richiesta scritta.

L'idoneità delle garanzie fornite è valutata dalla struttura che concede la rateizzazione, anche con il coinvolgimento dell'Area legale.

La medesima struttura potrà valutare, quale garanzia, anche l'ipoteca volontaria di primo grado iscritta su beni immobili ad uso abitativo di esclusiva proprietà del debitore per un importo non inferiore al 120% del credito da rateizzare. A tal fine il debitore dovrà presentare relazione giurata di stima di un esperto iscritto all'albo dei periti del tribunale del luogo in cui è sito l'immobile. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la verifica della stima a mezzo di proprio perito.

Il debitore deve pagare la prima rata entro il trentesimo giorno dalla ricezione della comunicazione di ammissione al beneficio della rateizzazione, le rate successive entro l'ultimo giorno di ogni mese



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

o trimestre (a seconda della cadenza scelta). La comunicazione dovrà indicare anche il piano di ammortamento e le modalità di pagamento.

Articolo 3

Definizione di Piani di ammortamento

A fronte delle richieste di rateizzazione di crediti regionali verrà applicato un piano di ammortamento a rate costanti. Il debitore può procedere con l'estinzione anticipata del credito richiedendo alla struttura che ha concesso la rateizzazione lo sconto degli interessi legali non maturati alla data del versamento.

Articolo 4

Decadenza dal beneficio della rateizzazione e sanzioni

Qualora il debitore ometta il versamento di due rate, anche non consecutive, decade dal beneficio della rateizzazione. Per l'effetto, a seconda che la rateizzazione sia stata concessa ai sensi dell'art. 1 sub a, o sub b, si procede rispettivamente con l'emissione e la notifica dell'atto idoneo alla formazione del titolo esecutivo, con il conseguente aggravio di spese a carico del debitore, o con l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto, comprensivo di interessi, spese ed eventuali sanzioni, con le modalità autorizzate dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.